

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ⁽¹⁾

Riforma del sistema regionale e locale ⁽²⁾

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 1999, n. 52.

Omissis

Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 125

Principi generali.

1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, sulla base dei seguenti criteri:

- a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;
- b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità
- c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

2. È possibile derogare ai principi di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie ⁽⁵⁰⁾.

Art. 126

Strumenti della pianificazione.

1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:

- a) il piano territoriale regionale (P.T.R.) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) di cui all'art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;
- c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.).

Art. 127

Piano territoriale regionale.

1. Il piano territoriale regionale (P.T.R.) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:

- a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;
 - c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;
 - d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;
 - e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
 - f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.
2. Il P.T.R., come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Art. 128

Pianificazione provinciale.

1. Le province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.).
2. Il P.T.C.P., in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il P.T.C.P. individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il P.P.G.R., in particolare:
 - a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*;
 - b) localizza, sentiti i comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
 - c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del *D.Lgs. n. 22 del 1997*;
 - d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del *D.Lgs. n. 22 del 1997*.
4. Il P.P.G.R. è adottato dalla Provincia, sentiti i comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della *L.R. 5 settembre 1988, n. 36*.

Art. 129

Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994.

1. La rubrica dell'art. 10 della *L.R. 12 luglio 1994, n. 27*, recante «Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, è così sostituita: «Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti».

2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della *L.R. n. 27 del 1994*, le parole «Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali» sono sostituite con le parole «Piano provinciale gestione rifiuti».

3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della *L.R. n. 27 del 1994*.

Art. 130

Direttive regionali ⁽⁵¹⁾

1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:

- a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
- b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
- c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.

2. Le province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.

Art. 131

Competenze delle province.

1. In attuazione dell'art. 14 della *L. 8 giugno 1990, n. 142* alle province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*.

2. Le province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del *D.Lgs. n. 22 del 1997* ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.

3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.

Art. 132

Approvazione dei progetti.

1. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*.

2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del *D.Lgs. n. 22 del 1997* è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.

3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della *L. 22 ottobre 1971, n. 865*, nonché le occupazioni temporanee e di urgenza.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.

Art. 133

Garanzie finanziarie.

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.

Art. 134

Interventi di bonifica.

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22* la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del *D.Lgs. n. 22 del 1997* la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del *D.Lgs. n. 22 del 1997* e al comma 9 dell'art. 10 del *D.M. 25 ottobre 1999, n. 471*, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale ⁽⁵²⁾.

Art. 135

Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996.

1. È abrogato l'art. 12 della *L.R. 19 agosto 1996, n. 31*, recante «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi».

Art. 136

Delega in materia di eliminazione degli oli usati.

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'art. 12 del *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95* sono delegati alle province.

Art. 137

Delega in materia di trasporti transfrontalieri.

1. Sono delegate alle province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al regolamento CEE n. 259/93.

l'occupazione (in attuazione della *legge regionale 10 settembre 1987, n. 29*.)

OMISSIS

NOTE:

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 1999, n. 52.

(2) Con *Delib.G.R. 12 novembre 2001, n. 2382* sono state approvate le linee guida per l'approvazione e la gestione degli interventi del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile, ai sensi della presente legge.

(50) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 278*.

(51) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 278*.

(52) Comma aggiunto dall'art. 3, *L.R. 24 marzo 2000, n. 22*.